

GLI ESPERTI RISPONDONO

Attenti agli scherzi telefonici per la Cassazione sono reato

Una sentenza della Corte conferma che si tratta di molestie sanzionabili. Anche chi usa internet e i social network per disturbare può essere punito

Mio figlio maggiorenne mi ha raccontato che si sta divertendo con internet assieme ad amici inserendo in rete numeri di telefono ed e-mail appartenenti alle vittime degli scherzi, collegandoli a nomi di fantasia. Questo comportamento può essere considerato un reato?

Sì. Lo conferma la sentenza 18826/2013 con cui la Corte di Cassazione ha confermato la precedente condanna in secondo grado per sostituzione di persona. Nel 2005 l'imputata ideò una vendetta nei confronti della propria ex datrice di lavoro: creò un'utenza su un sito di incontri erotici e pubblicò il suo numero di cellulare in chat. Telefonate ed sms arrecarono gravi molestie alla persona offesa nel corso di due anni. La difesa dell'imputata, ricorrendo in Cassazione, ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 494 del codice penale in assenza del requisito dell'induzione in



Gli scherzi telefonici sono considerati reato

Professionisti.it

Il primo internet dei professionisti in Italia

In collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

errore altrui, in quanto l'imputata non aveva posto in essere alcuna condotta "attiva" volta a indurre terze persone in errore ma si era limitata a creare un nome di fantasia e a pubblicare il recapito telefonico. La Cassazione non ha ritenuto condi-

visibile tale motivo di ricorso, offrendo invece un'interpretazione estensiva della legge, tale da garantire una tutela sanzionatoria alle nuove forme di aggressione in via telematica, favorite dalla diffusione dei social network. Secondo Cassa-

zione il reato di sostituzione di persona non solo tutela la fede pubblica ma anche «la protezione dell'identità di terzi, che può essere pregiudicata non solo da possibili usurpazioni, ma anche dall'attribuzione al terzo di falsi contrassegni personali, allo scopo di arrecargli un danno». Si è ritenuto nello specifico che la creazione di un nickname contenente fra l'altro le iniziali della vittima e la pubblicazione del numero di telefono mobile su una chat erotica costituiscono attribuzione di un falso contrassegno personale. In realtà in ambito informatico la Cassazione si era già occupata del reato di sostituzione di persona. La sentenza in esame, comunque, riconosce per la prima volta l'immenso potere di internet e i rischi conseguenti alla falsa attribuzione di contrassegni personali.

avvocato Marco Bianucci
Studio legale Bianucci

LAVORO

Niente mobilità per i collaboratori

Sono ingegnere da poco licenziato: vorrei usufruire del regime di vantaggio per i lavoratori in mobilità: questo regime è compatibile con un contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro propostomi?

Il regime fiscale agevolato per l'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità è previsto per le persone fisiche che intraprendano un'attività di impresa, arte o professione o l'abbiano intrapresa dopo il 31-12-2007. Il contratto di partecipazione agli utili è un contratto di collaborazione: l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa verso corrispettivo di un determinato apporto (capitale, lavoro, entrambi). Il primo di questi due soggetti è imprenditore: i diritti acquisiti dai terzi e le obbligazioni assunte producono effetti solo verso l'associante; all'associato è attribuito il potere di controllo come da contratto. Il reddito prodotto dall'attività di ingegnere iscritto all'albo è soggetto al regime agevolato sempreché la stessa attività non sia la prosecuzione di altra precedentemente svolta.

Fabio Arduo
consulente del lavoro

SANITÀ

Il medico reperibile non può dire no

Se il medico è reperibile può rifiutare di recarsi in ospedale per urgenza?

La Cassazione ha sancito che il rifiuto di un medico di intervenire in un caso di emergenza è una negligenza meritevole di condanna. Il tribunale di Perugia aveva riconosciuto colpevole il medico accusato di essersi rifiutato di intervenire in un caso di urgenza. Nonostante il medico, dirigente di primo livello di cardiocirurgia, fosse incaricato del servizio di reperibilità esterna quale primo rintracciabile e, nonostante i ripetuti solleciti telefonici, non aveva reputato necessario intervenire. La Suprema Corte ha confermato la condanna precisando che «è orientamento di legittimità consolidato quello secondo il quale il servizio di pronta disponibilità è finalizzato ad assicurare una più efficace assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere ed in tal senso è integrativo e non sostitutivo del turno cosiddetto di guardia. Ne consegue che esso presuppone, da un lato, la concreta e permanente reperibilità del sanitario e, dall'altro, l'immediato intervento del medico presso il reparto entro i tempi tecnici concordati».

avvocato Giorgia Pecchi
Studio legale Pecchi